Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B** **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2008 DELLA COMMISSIONE**

del 15 novembre 2016

recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 7023]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 310 del 17.11.2016, pag. 51)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/1178 della Commissione del 2 giugno 2017	L 170	98	1.7.2017

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2008 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2016

recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2016) 7023]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I («gli Stati membri interessati»), comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «bovini»: ungulati appartenenti alle specie *Bos taurus*, *Bos indicus*, *Bison bison* e *Bubalus bubalis*;

2) «ruminanti selvatici in cattività»: ruminanti selvatici delle specie notoriamente coinvolte nella trasmissione e diffusione della dermatite nodulare contagiosa in base alle più recenti conoscenze scientifiche disponibili;

3) «zona infetta»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte II, della presente decisione comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 10 della direttiva 92/119/CEE, e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione;

4) «zona immune grazie a vaccinazione»: la parte del territorio di uno Stato membro elencata nell'allegato I, parte I, della presente decisione comprendente le aree al di fuori della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.

Articolo 3

Limitazioni delle spedizioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato I

Gli Stati membri interessati vietano la spedizione di partite di:

a) bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;

▼B

b) sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;

c) colostro, latte e prodotti lattiero-caseari di bovini e ruminanti selvatici in cattività destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I;

d) sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività, diversi da quelli di cui alla lettera e), provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I;

e) cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o cuoi e pelli non trattati non destinati al consumo umano di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I.

Articolo 4

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli animali sono spediti in zone elencate nella parte I o II dell'allegato I dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni:

 i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui gli animali sono rimasti per almeno 28 giorni e in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

 ii) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

 iii) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

 iv) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio del programma di vaccinazione; e

 v) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali siano trasportati in modo sicuro e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; o

▼B

b) gli animali sono spediti in una zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni:

i) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno tre mesi prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

ii) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

iii) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

iv) gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate, situate in una zona elencata nella parte I dell'allegato I di uno Stato membro in cui tutti gli animali in tutte le sue zone elencate nella parte I dell'allegato I sono stati vaccinati o rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'allegato II, almeno tre mesi prima della data di spedizione e sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante nelle specifiche del vaccino;

v) l'autorità competente del luogo di origine ha attuato un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione; e

vi) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali siano trasportati in modo sicuro e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; o

c) gli animali sono spediti in una zona di uno Stato membro o in un paese terzo e soddisfano le seguenti condizioni:

i) gli animali soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi dei luoghi di transito e di destinazione prima della data di spedizione di tali animali;

▼B

ii) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

iii) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

iv) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

v) gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate;

vi) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali, spediti in conformità delle garanzie in materia di salute animale di cui al punto i), siano trasportati in modo sicuro e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo;

vii) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri della data di inizio del programma di vaccinazione; e

viii) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui al punto i).

2. Nei casi in cui i bovini e i ruminanti selvatici in cattività soddisfino i requisiti per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per tali animali di cui alla direttiva 64/432/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

«..... *(animali)* conformi all' *[articolo 4, paragrafo 1, lettera a), b) o c)*, indicare la dicitura appropriata] della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

▼B

Articolo 5

Deroga al divieto di spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato I in una zona di uno Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali soddisfino le seguenti condizioni:

a) gli animali soddisfano adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della data di spedizione di tali animali;

b) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

c) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno del carico per la spedizione e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

d) gli animali non sono soggetti ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE;

e) gli animali sono rimasti sin dalla nascita, o per un periodo di almeno 28 giorni prima della data di spedizione, in un'azienda in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di spedizione e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate, situate in una zona elencata nella parte I dell'allegato I di uno Stato membro in cui tutti gli animali in tutte le sue zone elencate nella parte I dell'allegato I sono stati vaccinati o rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'allegato II, almeno tre mesi prima della data di spedizione e sono ancora nel periodo di immunità indicato dal fabbricante nelle specifiche del vaccino;

f) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione conformemente all'allegato II;

▼B

g) è stata istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che gli animali, spediti in conformità delle garanzie in materia di salute animale di cui alla lettera a), siano trasportati in modo sicuro e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo; e

h) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a).

2. Nei casi in cui i bovini e i ruminanti selvatici in cattività soddisfino i requisiti per la deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari per tali animali di cui alla direttiva 64/432/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

«..... *(animali)* conformi all'*articolo 5, paragrafo 1,* della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

Articolo 6

Condizioni particolari per la spedizione di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi all'interno delle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I dello stesso Stato membro

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera a), e fatto salvo il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare la spedizione di partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi da aziende situate in una zona elencata nella:

a) parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;

b) parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 si applica solo alle partite di bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, purché gli animali soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:

a) gli animali sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione e provengono da un'azienda in cui tutti gli animali delle specie sensibili sono stati vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa almeno 28 giorni prima della data di spedizione;

b) gli animali, indipendentemente dal loro status di vaccinazione individuale o nell'azienda di origine contro la dermatite nodulare contagiosa possono essere spostati in un macello per una macellazione d'urgenza, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

▼B

c) gli animali sono animali non vaccinati di età inferiore a quattro mesi, nati da femmine vaccinate almeno 28 giorni prima del parto, e possono essere spostati in un'altra azienda purché tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda di origine siano stati vaccinati e rivaccinati conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato almeno 28 giorni prima della data dello spostamento previsto e l'azienda non sia soggetta ad alcuna restrizione che vieti tale spostamento a norma della direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.

▼M1

Articolo 7

Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dello stesso allegato I, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:

(a) gli animali donatori sono stati vaccinati e rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa secondo le istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato e la prima vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; o gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare anticorpi specifici contro il virus della dermatite nodulare contagiosa il giorno della raccolta e almeno 28 giorni dopo la raccolta dello sperma o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli;

(b) gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un centro di inseminazione artificiale o in un altro stabilimento adeguato in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate;

(c) gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e durante tutto il periodo di raccolta e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;

(d) gli animali donatori sono stati sottoposti alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguita su campioni ematici prelevati all'inizio del periodo di raccolta dello sperma, e successivamente almeno ogni 14 giorni durante tale periodo, o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli, con esito negativo;

▼**M1**

(e) lo sperma è stato sottoposto alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) con esito negativo; e

(f) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione conformemente all'allegato II.

2. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella:

(a) parte I dell'allegato I a un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;

(b) parte II dell'allegato I a un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.

La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I in qualunque zona dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:

(a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f);

(b) gli animali donatori soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi degli effetti di tale spedizione e delle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; e

(c) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera b).

4. Nei casi in cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 o 3 del presente articolo siano spediti in un altro Stato membro o in un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

«..... *(sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata)* conformi all' *(articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 3, indicare la dicitura appropriata)* della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

▼B

Articolo 8

Deroga al divieto di spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I

In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera d), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti da:

a) una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in una zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;

b) una zona elencata nella parte II dell'allegato I in un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro o in una zona di un altro Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I a condizione che:

i) i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

ii) qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i sottoprodotti di origine animale non trasformati siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo.

Articolo 9

Deroghe al divieto di spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I, a condizione che:

a) si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto;

b) qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro o paese terzo prima di essere trasformati almeno in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); e

▼B

c) i cuoi e le pelli provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.

2. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I o II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati provenienti da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

b) i cuoi e le pelli siano stati:

i) trattati in conformità dell'allegato I, punto 28, lettere da b) a e), del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ([1]); o

ii) sottoposti a uno dei trattamenti di cui all'allegato III, sezione XIV, capitolo I, punto 4, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]); e

c) i cuoi e le pelli siano stati trattati con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento.

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I, a condizione che:

a) si tratti di cuoi e pelli greggi non trattati destinati al consumo umano o di cuoi e pelli non trattati spediti sotto la supervisione ufficiale delle autorità competenti per la trasformazione o lo smaltimento in un impianto riconosciuto;

b) qualora il luogo di destinazione si trovi in un altro Stato membro, sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e che non siano successivamente spediti in un altro Stato membro prima di essere trasformati almeno in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); e

c) i cuoi e le pelli provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa.

([1]) Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

([2]) Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

▼B

4. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera e), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di cuoi e pelli di bovini e ruminanti selvatici in cattività da una zona elencata nella parte I o II dell'allegato I in un'altra zona dello stesso o di un altro Stato membro o in un paese terzo, a condizione che:

a) i cuoi e le pelli soddisfino altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi relativa alle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa, richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione di tali cuoi e pelli;

b) i cuoi e le pelli provengano da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla dermatite nodulare contagiosa;

c) sia istituita una procedura di incanalamento a norma dell'articolo 12, sotto il controllo delle autorità competenti degli Stati membri dei luoghi di origine, di transito e di destinazione, al fine di garantire che i cuoi e le pelli, spediti in conformità delle ulteriori prescrizioni di garanzia in materia di salute animale di cui alla lettera a) del presente paragrafo, siano trasportati in modo sicuro nel luogo di destinazione e non siano successivamente spediti in un altro Stato membro prima di essere trasformati almeno in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b); e

d) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera a).

Articolo 10

Deroga al divieto di spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale provenienti dalle zone elencate nella parte II dell'allegato I

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera c), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari destinati all'alimentazione animale ottenuti da bovini e ruminanti selvatici in cattività tenuti in aziende situate nelle zone elencate nella parte II dell'allegato I, a condizione che il colostro, il latte e i prodotti lattiero-caseari siano stati sottoposti a un trattamento atto a garantire la distruzione del virus dell'afta epizootica, come descritto nell'allegato IX, parte A, punti da 1.1 a 1.5, della direttiva 2003/85/CE del Consiglio ([1]) e che la partita sia conforme al paragrafo 2 del presente articolo.

([1]) Direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1).

▼B

2. L'autorità competente autorizza la spedizione in altri Stati membri di partite di colostro, latte e prodotti lattiero-caseari conformemente alla deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo solo se le partite sono accompagnate da un certificato sanitario ufficiale, quale figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ([1]), e la parte II di tale certificato sanitario è completata con la seguente attestazione:

«colostro, latte e prodotti lattiero-caseari conformi all'articolo 10 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri».

Articolo 11

Prescrizioni relative ai veicoli per il trasporto, alla pulizia e alla disinfezione

1. L'autorità competente provvede affinché, prima che qualsiasi mezzo di trasporto entrato in contatto con animali di specie sensibili in una zona elencata nella parte II dell'allegato I lasci tale zona, l'operatore o il conducente di tale veicolo fornisca elementi di prova da cui risulti che, dopo l'ultimo contatto con tali animali, il veicolo è stato pulito e disinfettato in modo tale da inattivare il virus della dermatite nodulare contagiosa e trattato con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori della dermatite nodulare contagiosa.

2. L'autorità competente specifica le informazioni che devono essere presentate dall'operatore o dal conducente del veicolo di trasporto, a norma del paragrafo 1, al fine di dimostrare che le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione prescritte hanno avuto luogo.

Articolo 12

Procedura di incanalamento

L'autorità competente provvede affinché la procedura di incanalamento per il trasporto dei bovini e ruminanti selvatici in cattività vivi, dei sottoprodotti di origine animale non trasformati e dei cuoi e delle pelli non trattati che rientrano nelle deroghe di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 soddisfi le seguenti prescrizioni:

a) ciascun veicolo utilizzato per il trasporto di tali animali vivi, sottoprodotti di origine animale non trasformati o cuoi e pelli non trattati è stato:

 i) registrato individualmente dall'autorità competente dello Stato membro del luogo di spedizione ai fini del trasporto di animali vivi o di sottoprodotti di origine animale non trasformati o di cuoi e pelli non trattati mediante la procedura di incanalamento;

 ii) sigillato dal veterinario ufficiale dopo essere stato caricato per la spedizione; solo un funzionario dell'autorità competente del luogo di destinazione può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo; tutti i carichi e le sostituzioni di sigillo devono essere notificati all'autorità competente del luogo di destinazione;

([1]) Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

▼B

b) il trasporto è:

i) sotto controllo ufficiale;

ii) diretto, senza soste a meno che il periodo di riposo prescritto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio ([1]) non abbia luogo in un posto di controllo. Qualora durante lo spostamento attraverso una zona elencata nella parte II dell'allegato I si preveda un periodo di riposo di un giorno o più in un posto di controllo, gli animali sono protetti dall'attacco dei vettori;

iii) effettuato seguendo l'itinerario autorizzato dall'autorità competente del luogo di origine;

c) la partita comprende soltanto animali vivi o sottoprodotti di origine animale non trasformati o cuoi e pelli non trattati aventi lo stesso status sanitario;

d) il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda di destinazione deve confermare ciascun arrivo all'autorità competente del luogo di origine;

e) dopo lo scarico degli animali vivi o dei sottoprodotti di origine animale non trasformati o dei cuoi e delle pelli non trattati il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto sono completamente puliti, disinfettati e trattati con insetticidi autorizzati efficaci contro i vettori noti della dermatite nodulare contagiosa all'interno di un'area chiusa del luogo di destinazione sotto la supervisione del veterinario ufficiale;

f) precedentemente alla prima spedizione dalle zone elencate nella parte I o II dell'allegato I per le quali ha luogo una procedura di incanalamento, l'autorità competente del luogo di origine provvede affinché siano predisposti gli accordi necessari con le pertinenti autorità competenti al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, una grave avaria del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore o del conducente e il conducente o l'operatore dell'autocarro o altro veicolo informa immediatamente l'autorità competente di qualsiasi incidente o grave avaria del veicolo; e

g) nel caso di cuoi e pelli non trattati o sottoprodotti di origine animale non trasformati, i veicoli devono essere interamente a tenuta stagna, compresa la chiusura delle porte.

Articolo 13

Programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa

I programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione soddisfano le prescrizioni minime di cui all'allegato II.

([1]) Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

▼B

Articolo 14

Abrogazione

Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500, (UE) 2015/2055, (UE) 2016/645 e (UE) 2016/1183 sono abrogate e le loro misure sostituite dalle misure di cui alla presente decisione.

Articolo 15

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

Articolo 16

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼**M1**

ALLEGATO I

PARTE I

«Zone immuni grazie a vaccinazione»

1. *Croazia*

Tutto il territorio della Croazia.

2. *Bulgaria*

A. Le seguenti province della Bulgaria:

— provincia di Burgas,

— provincia di Varna,

— provincia di Dobrich,

— provincia di Razgrad,

— provincia di Silistra,

— provincia di Ruse,

— provincia di Pleven.

B. I seguenti comuni della Bulgaria:

— i comuni di Opaka, Popovo e Antonovo nella provincia di Targovishte;

— i comuni di Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets e Hitrino nella provincia di Shumen;

— i comuni di Svishtov, Polski Trambesh e Strazhitsa nella provincia di Veliko Tarnovo.

3. *Grecia*

Le seguenti regioni della Grecia:

— regione delle isole ioniche, esclusa l'unità regionale di Kerkyra,

— regione dell'Egeo settentrionale, esclusa l'unità regionale di Limnos,

— regione dell'Egeo meridionale,

— regione di Creta.

PARTE II

«Zone infette»

1. *Grecia*

A. Le seguenti regioni della Grecia:

— regione dell'Attica,

— regione della Grecia centrale,

— regione della Macedonia centrale,

— regione della Macedonia orientale e Tracia,

— regione dell'Epiro,

— regione del Peloponneso,

— regione della Tessaglia,

— regione della Grecia occidentale,

— regione della Macedonia occidentale.

▼**M1**

B. Le seguenti unità regionali della Grecia:

— unità regionale di Limnos.

— unità regionale di Kerkyra.

2. *Bulgaria*

L'intero territorio della Bulgaria, escluse le zone di cui alla parte I.

▼B

ALLEGATO II

PRESCRIZIONI MINIME PER I PROGRAMMI DI VACCINAZIONE CONTRO LA DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (DI CUI ALL'ARTICOLO 13)

1. PRESCRIZIONI GENERALI

I programmi di vaccinazione presentati dagli Stati membri prevedono almeno:

a) la vaccinazione di tutti i bovini e, ove del caso, di tutti ruminanti selvatici in cattività, indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla situazione gestativa o produttiva, all'interno della zona in cui sarà attuata di la vaccinazione;

b) la vaccinazione degli animali nati da bovini vaccinati e, ove del caso, da ruminanti selvatici in cattività, conformemente alle istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato a un'età non inferiore a quattro mesi;

c) la rivaccinazione di tutti i bovini e, ove del caso, di tutti i ruminanti selvatici in cattività, conformemente alle istruzioni del fabbricante;

d) misure da attuare per evitare la diffusione dell'eventuale virus vaccinale. Tutti i quantitativi residui di vaccino sono restituiti al punto di distribuzione del vaccino, con una registrazione scritta del numero di animali vaccinati e del numero di dosi utilizzate, e successivamente distrutti in modo sicuro sotto sorveglianza ufficiale;

e) che la vaccinazione sia effettuata sotto la sorveglianza e il controllo dell'autorità competente, da un funzionario dell'autorità competente o da un veterinario autorizzato dall'autorità competente e sotto la sorveglianza di quest'ultima;

f) che l'autorità competente inserisca i dati di ciascun bovino vaccinato nell'apposita banca dati online connessa con la banca dati centrale istituita conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [1]. I dati registrati garantiscono il collegamento tra le femmine vaccinate e la relativa progenie;

g) l'istituzione di una zona di sorveglianza rafforzata di almeno 20 km attorno alla zona in cui è effettuata la vaccinazione, in cui la sorveglianza è intensificata e gli spostamenti di bovini sono sottoposti a controlli da parte dell'autorità competente.

2. INFORMAZIONI MINIME DA FORNIRE

I programmi di vaccinazione presentati dagli Stati membri forniscono almeno le seguenti informazioni:

a) le zone precise in cui verrà effettuata la vaccinazione;

b) il tipo o i tipi di vaccino che verranno utilizzati;

c) il numero di aziende e di animali, per specie e categoria, che saranno sottoposti a vaccinazione in ciascuna zona;

d) il metodo e la linea di comando per quanto riguarda l'attuazione della vaccinazione (stoccaggio, distribuzione del vaccino, personale che effettuerà la vaccinazione, registrazione o identificazione speciale degli animali vaccinati, definizione della priorità di vaccinazione per zona, sorveglianza ufficiale della vaccinazione, vaccinazione dei vitelli neonati, rivaccinazione degli animali conformemente alle istruzioni del fabbricante);

[1] Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

▼B

e) il calendario del programma di vaccinazione (avvio, data di completamento prevista per zona, data di completamento in tutta la zona in cui la vaccinazione viene attuata);

f) tutte le misure che accompagnano la vaccinazione, comprese le restrizioni agli spostamenti di animali e alla spedizione dei relativi prodotti e sottoprodotti.

3. OBBLIGHI MINIMI DI INFORMAZIONE

Gli Stati membri che hanno presentato un programma di vaccinazione trasmettono alla Commissione almeno i seguenti elementi:

a) una notifica immediata della data esatta di avvio della campagna di vaccinazione;

b) relazioni mensili sui progressi che precisano l'esatta copertura vaccinale raggiunta in ciascuna zona;

c) la notifica immediata della data esatta di completamento della vaccinazione in ciascuna zona (copertura vaccinale almeno del 95 %, a livello sia di mandrie sia di animali);

d) dopo il completamento del primo ciclo di vaccinazione, relazioni mensili presentate entro la prima settimana di ogni mese che forniscono un resoconto degli animali vaccinati nel corso del mese precedente e i motivi della vaccinazione (ad esempio nuovi vitelli, rivaccinazione ecc.);

e) altre informazioni ricavate dall'apposita banca dati online su richiesta della Commissione.